

FATTORI ESCLUDENTI

TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE

- Opere di captazione di acqua destinata al consumo umano ad uso potabile (D.Lgs. 152/06)
- La zona di tutela assoluta è pari a 10 metri, quella di rispetto è di 200 metri. La fascia di rispetto possono essere modificate ai sensi della LR 26/03 da parte dei Comuni interessati su proposta delle Autorità d'Ambito, in assenza di modifica si applicano i 200 m previsti per legge.
- Distanza di 10 metri dai corsi d'acqua (Reg. Decr. 523/1904)
- Distanza di 10 metri dai laghi (Reg. Decr. 523/1904)

TUTELA DA DISSESTI E CALAMITA'

Aree soggette a rischio idraulico

- Fascia fluviale A del PAI
- Fascia fluviale B del PAI
- Limite B di progetto del PAI

Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo

- Dissesti del PAI. Poligonali, lineari, puntuali.
- Aree caratterizzate dall'instabilità del suolo (art. 9 PAI e sue integrazioni);
- aree interessate da frane attive (Fa) e quiescenti (Fq), esondazioni a pericolosità elevata (Eb) e molto elevata (Ee), conoidi non protetti (Ca) e parzialmente protetti (Cp), valanghe (Va, Vm).
- Aree soggette a rischio idrogeologico molto elevato (Titolo IV NdA PAI e NdA PS267) Legge 102/90 (Legge "Valtellina") - Zone di inedificabilità assoluta per rischio idrogeologico

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

Aree naturali protette

- Parco Nazionale dello Stelvio
- Riserve naturali
- Monumenti naturali

Rete Natura 2000 per la conservazione degli habitat

- SIC - Siti di Importanza Comunitaria (Direttiva 92/43/CEE "Habitat")
- ZPS - Zone di Protezione Speciale (Direttiva 79/409/CEE "Uccelli")

CARATTERI FISICO-MORFOLOGICI DEL PAESAGGIO

- Ambiti di elevata naturalità del territorio lombardo (art. 17 delle NTA del P.T.P.R.).

TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

- Beni culturali puntuali e poligonali (D.Lgs. n.42/2004 art. 10 e art. 12 c. 1)
- Beni paesaggistici individui, lineari e puntuali (D.Lgs. 42/2004 art.136 comma 1, lettere a) e b))

Per le aree in prossimità dei beni culturali non assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/04, al fine di non pregiudicare la pubblica fruizione e percezione del bene tutelato, la possibilità di localizzare impianti dovrà essere accompagnata dall'esame paesistico del progetto condotto sulla base delle "Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" che dovrà dimostrare ed argomentare la compatibilità dell'intervento proposto evitando intrusioni od ostruzioni visuali rispetto al bene tutelato ed indicando anche le eventuali misure mitigative e compensative rispetto al contesto paesaggistico.

Beni paesaggistici tutelati per legge (D.Lgs. 42/2004 art.142):

- Montagne per la parte eccedente i 1.600 metri s.l.m. (comma 1 lettera d))
- Ghiacciai e circhi glaciali (comma 1 lettera e))
- Zone umide (comma 1 lettera i))
- Zone di interesse archeologico (comma 1 lettera m))
- Laghi
- Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri (comma 1 lettera b))

DESTINAZIONE URBANISTICA

- Centri e nuclei storici (ambiti di PGT L.R. 12/05)
- Ambiti residenziali consolidati, ambiti residenziali di espansione (ambiti di PGT L.R. 12/05)
- Infrastrutture lineari energetiche interrato e aeree
- Zone e fasce di rispetto (fascia di rispetto stradale, ferroviaria, aeroportuale, cimiteriale, militare, di oleodotti e i gasdotti)
- Tracciato nuova S.S. n.38
- Aree di rispetto di 50 metri dal tracciato della nuova S.S. n.38 (Codice della Strada)

FATTORI ESCLUDENTI/PENALIZZANTI

USO DEL SUOLO

- Aree coltivate a risaia, seminativo semplice misto a risaie, frutteti, vigneti, oliveti, castagneti da frutto, noce, ciliegio.
- Aree agricole di pregio: D.O.C. e D.O.C.G. ai sensi del D.Lgs. 228/01 nei limiti delle aree direttamente interessate (certificate)
- Aree potenzialmente soggette ad inondazione per piena catastrofica in caso di rottura degli argini Fascia fluviale C del PAI

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE


- Territorio immediatamente esterno all'area SIC tutelata, per una porzione pari a 300 metri misurati dal perimetro delle aree protette
- Territorio immediatamente esterno all'area ZPS tutelata, per una porzione pari a 300 metri misurati dal perimetro delle aree protette

DISCARICHE:  
ESCLUDENTE per le nuove discariche.  
PENALIZZANTE per l'ampliamento delle sole strutture accessorie alle discariche esistenti e per le nuove discariche di rifiuti di inerti come definite dal d.lgs. 36/2003 e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta ESCLUDENTE per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale dell'area, stabilita in sede di studio di incidenza o di VIA se prevista, di concerto con l'ente gestore territorialmente competente.  
TERMOVALORIZZATORI:  
ESCLUDENTE per i nuovi impianti di termovalorizzazione.  
PENALIZZANTE per la realizzazione di strutture in ampliamento di impianti esistenti che comportino ulteriore consumo di suolo; il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale dell'area stabilita in sede di studio di incidenza o di VIA se prevista, di concerto con l'ente gestore territorialmente competente.  
IMPIANTI DI TRATTAMENTO:  
ESCLUDENTE per i nuovi impianti di trattamento.  
PENALIZZANTE per nuovi impianti di trattamento da avviarsi all'interno di strutture esistenti da almeno 5 anni e che non comportino ulteriore consumo di suolo, qualora le attività non necessino delle autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e allo scarico ai sensi del D.lgs. 152/06 e non comportino un significativo aumento del traffico locale. Rimane fermo l'obbligo di effettuare lo studio di incidenza.

TUTELA DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI

- Beni paesaggistici d'insieme (D.Lgs. 42/2004 art. 136 comma 1 lettere c) e d))

DISCARICHE:  
PENALIZZANTE per le nuove discariche di rifiuti di inerti come definite dal d.lgs. 36/2003 e solo al fine del riempimento a piano campagna delle depressioni relative alle cave di pianura esistenti. Il criterio resta ESCLUDENTE per le cave ad arretramento di terrazzi morfologici, balze o versanti naturali. Il progetto è consentito solo a fronte di una complessiva riqualificazione paesaggistico-ambientale dell'area.  
TERMOVALORIZZATORI:  
ESCLUDENTE per i nuovi impianti.  
PENALIZZANTE per i termovalorizzatori di rifiuti urbani previsti dai piani provinciali e per le modifiche e gli ampliamenti di impianti esistenti, fatta salva la compatibilità dell'intervento con i caratteri paesaggistici.  
IMPIANTI DI TRATTAMENTO:  
ESCLUDENTE per i nuovi impianti.  
PENALIZZANTE per nuovi impianti di trattamento da avviarsi all'interno di strutture esistenti da almeno 5 anni e che non comportino ulteriore consumo di suolo.



Elaborazione del piano a cura di  
Giambattista Bertussi

Editing cartografico a cura di  
Morena De Paoli

allineamento ai criteri della d.g.r. VIII/10360 del 21.10.2009

NOVEMBRE 2010